SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2015.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al territorio del Comune di Minturno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali n. 104 del 7 maggio 2001 che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto altresì il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006M n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di Bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del ministri 12 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, recante «Approvazione del Piano stralcio Assetto idrogeologico Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»";

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio Assetto idrogeologico Rischio frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'Assetto idro-

geologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;
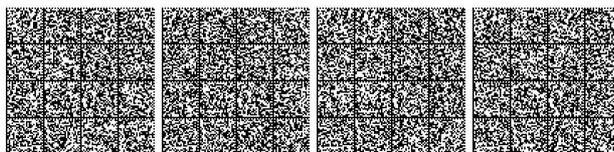
Considerato che per i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 1989 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Considerato che il Comitato istituzionale nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio frana - PSAI-Rf - assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree «Rpa, Apa, Rpb, Apb» dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia recante «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;

Considerato che relativamente al Comune di Minturno (LT), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino, il settore di territorio relativo al costone di levante del rilievo di Monte d'Argento e di Torre Scauri, interessato da localizzati e puntuali fenomeni di ribaltamento/crollo in roccia, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000), adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, viene perimetrato come area di Alta attenzione;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 30 novembre 2010, il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012, con deliberazione n. 1 ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al comune di Minturno (LT), disponendo l'avvio del procedimento di Variante al PSAI-Rf;

Visto che di tale adozione è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2012, avviando così la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365 del 2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;

Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta del 16 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole alla variante al Piano stralcio relativamente al comune di Minturno (LT);

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturano nella seduta del 22 dicembre 2014 con delibera n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2015, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al comune di Minturno»;

Vista la relazione DICA - n. prot. 1111 dell'Il dicembre 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente al territorio del comune di Minturno (LT), adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 22 dicembre 2014, con delibera n. 3, citata nelle premesse.

Art. 2.

1. Relativamente al settore di territorio del comune di Minturno (LT) al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano stralcio in argo-

mento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1, delle norme di attuazione assumono, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana medesimo.

Art. 3.

1. Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Art. 4.

1. La documentazione prodotta per la «Variante al Piano stralcio Assetto idrogeologico - Rischio di frana» per il comune di Minturno (LT), è parte integrante della presente delibera:

Stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006;

Stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio a seguito degli approfondimenti condotti.

Art. 5.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2495

16A06785

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 2 settembre 2016.

Approvazione della Tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2016-2018 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948 con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013, n. 1012/BIS/586, sull'ultima revisione della tabella stessa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2016-2018;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Visto il decreto n. 415 del 2 settembre 2016 con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha approvato la ripartizione dello stanziamento del capitolo 1163 per l'anno finanziario 2016;

Visti i pareri delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2016-2018, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 settembre 2016

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO

Legge 28 dicembre 1982, n. 948

Tabella 2016-2018

Ente	Contributo
1. I.A.I. - Istituto affari internazionali	102.500
2. I.S.P.I. - Istituto per gli Studi di politica internazionale	102.500
3. S.I.O.I. - Società italiana per l'organizzazione internazionale	90.000
4. Ce.S.P.I. - Centro studi politica internazionale	41.000
5. Comitato atlantico	15.000
6. Fondazione Alcide De Gasperi	15.000
7. Aspen Institute Italia	15.000
8. Forum per i problemi della pace e della guerra	13.500
9. Centro studi americani	9.500
10. C.I.P.M.O. - Centro italiano pace Medio Oriente	9.500
11. Circolo di studi diplomatici	9.500
12. C.I.M.E. - Consiglio italiano per il movimento europeo	9.500
13. Archivio disarmo	9.500
14. Fondazione Magna Carta	9.500
15. IIDU - Istituto internazionale di diritto umanitario	9.500
16. Fondazione Lelio e Lisli Basso	9.500
17. Reset	7.500
18. TWAI	7.500
Totale dei contributi ordinari	485.500
Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)	319.608
Totale generale	Euro 805.108

16A06821

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2016.

Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Provincia autonoma di Bolzano. (Decreto n. 37/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota n. 41.07/529755 del 1° ottobre 2013 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha avviato la procedura di consultazione scritta per l'approvazione della riprogrammazione del Programma FSE del periodo 2007/13, conclusasi con esito positivo, per la adesione al Piano azione coesione per l'importo di euro 8.270.000,00;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale n. ALCT-DPS 2960 del 15 aprile 2015 indirizzata alla provincia autonoma avente per oggetto «Individuazione delle risorse PAC oggetto della riprogrammazione ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014» che ha comunicato che le risorse di cui alla suddetta proposta di adesione al PAC di euro 8.270.000,00 sono state destinate alla copertura del fabbisogno per il finanziamento degli sgravi contributivi previsti dalla citata legge di stabilità 2015, diventando così non più disponibili per l'Amministrazione;

Considerata l'ulteriore riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del POR 2007-2013 Bolzano FSE, (Dec. C(2015) 8746 dell'8 dicembre 2015) con adesione al Piano di azione coesione per l'importo di euro 15.507.837,00 e la necessità di assegnare tali risorse al netto dell'importo di euro 8.270.000,00 destinato alle finalità di cui all'art. 1 comma 122 e 123 della legge n. 190/2014;

Vista la procedura scritta avviata con nota del presidente del Gruppo di azione n. ALCT 5685 del 30 giugno 2016 relativa alla nuova richiesta di adesione al PAC conclusasi in data 11 luglio 2016 con esito positivo;

Vista la nota n. ALCT 6198 del 15 luglio 2016 con la quale il presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Provincia autonoma di Bolzano a seguito della citata procedura scritta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano
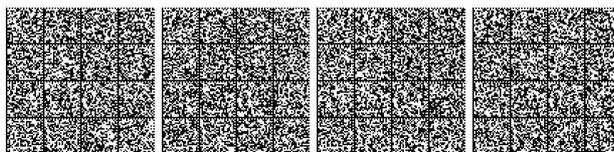
di azione coesione della Provincia autonoma di Bolzano, è stabilito in euro 15.507.837,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Provincia autonoma di Bolzano sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2393

ALLEGATO

Programma	Linea di intervento	Importi attribuiti in euro
PAC P.A. Bolzano	Salvaguardia	14.292.602,00
	Nuove azioni	750.000,00
	Ass. tecnica	465.235,00
	TOTALE	15.507.837,00

16A06813

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Abruzzo. (Decreto n. 38/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e

n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 28/2015 del 5 agosto 2015 che ha rideterminato in euro 17.066.742,00 le risorse complessivamente assegnate in favore del programma del Piano di azione coesione della Regione Abruzzo secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014;

Considerato che a seguito delle decisioni europee C(2015) 8497 del 26 novembre 2015 (di riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 FSE) e C(2016) 2845 del 3 maggio 2016 (di riprogrammazione del POR 2007-2013 FESR) si sono rese disponibili ulteriori risorse a valere sul Fondo di rotazione, per cui le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Abruzzo ammontano complessivamente ad euro 66.127.398,00;

Considerato che le procedure scritte avviate dal gruppo di azione a seguito delle richieste di riprogrammazione del PAC della Regione Abruzzo si sono concluse con esito positivo, come comunicato da ultimo dal presidente del gruppo di azione con nota n. AlCT 5746 del 1º luglio 2016 relativa alla riprogrammazione complessiva del PAC;

Vista la nota n. AlCT 5872 del 5 luglio 2016 con la quale il presidente del gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione;

Considerato che il suddetto piano finanziario tiene conto, quindi, sia delle risorse già assegnate con il citato decreto n. 28/2015 sia delle nuove risorse derivanti dalle suddette riprogrammazioni del POR FSE e del POR FESR;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Abruzzo, è stabilito in euro 66.127.398,09 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Abruzzo sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 28/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2392

ALLEGATO

Programma	Linea di intervento	Importi attribuiti in euro
PAC Abruzzo	Salvaguardia	66.127.398,09
	Totale	66.127.398,09

16A06814

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014, anni 2015 e 2016. (Decreto n. 39/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa

con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 5343 del 3 agosto 2015 che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo relativamente al periodo dal 2014 al 2020;

Vista la decisione della Commissione europea C (2016) 1823 del 21 marzo 2016 che modifica, da ultimo, la citata decisione C (2015) 5343 e approva il Programma nazionale riveduto relativamente agli importi degli impegni annuali complessivi dell'Unione europea;

Considerato che il Programma nazionale di cui alla suddetta decisione C (2016) 1823 prevede un nuovo piano finanziario che lascia immutata la quota di finanziamento per il 2015, pari ad euro 65.286.521,00 mentre ridetermina in euro 83.617.628,00 la quota per l'anno 2016;

Considerato che per dette annualità è stato già disposto il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 con il decreto direttoriale Igrue n. 13/2016, con importi pari ad euro 65.286.521,00 per l'anno 2015 e ad euro 84.404.790,00 per l'anno 2016, a fronte di contributi europei di pari importo, e che, pertanto, occorre adeguare il predetto cofinanziamento al nuovo piano finanziario di cui alla decisione C (2016) 1823;

Vista la nota n. 008568 del 23 maggio 2016 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relativa alla richiesta di modifica del cofinanziamento nazionale assegnato per l'annualità 2016 a carico del citato Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è pari ad euro 65.286.521,00 per l'anno 2015 e per l'anno 2016 viene rideterminato in euro 83.617.628,00.

2. Le predette assegnazioni annullano e sostituiscono le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte per i medesimi anni con il decreto direttoriale Igrue n. 13/2016 richiamato in premessa.

3. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dei suddetti importi in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, amministrazione titolare dell'intervento.

4. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
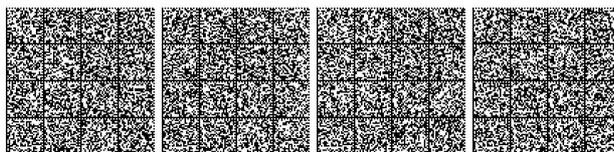
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2391

ALLEGATO

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 - anni 2015-2016

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020	2015	2016	totale
	65.286.521,00	83.617.628,00	148.904.149,00

16A06815

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0019 - «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action II», nell'ambito dell'assistenza emergenziale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 40/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0019 sottoscritto in data 8 aprile 2016 tra la
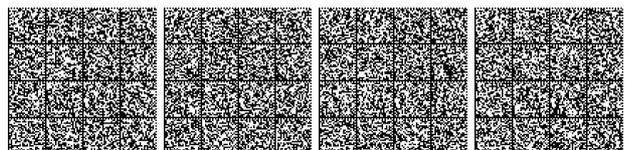
Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, relativamente all'azione «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action II»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 1.004.822,54 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 0028439 del 30 giugno 2016, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 100.482,25 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 904.340,29;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0019 - «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action II» è pari ad euro 100.482,25.

2. L'erogazione delle risorse di cui al punto 1. viene effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero dell'interno.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2390

16A06816

DECRETO 5 agosto 2016.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «South East Europe 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. (Decreto n. 41/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007 di approvazione del Programma Operativo «South East Europe 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;
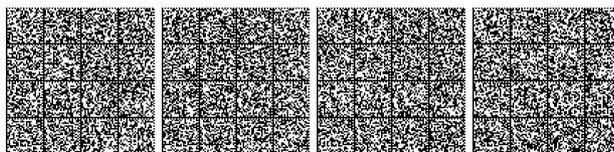
Vista la nota n. 5081 del 14 giugno 2016 con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale, evidenziando un fabbisogno aggiuntivo di euro 640.000,00 del programma «South East Europe 2007-2013», fa presente che la quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 ammonta ad euro 8.642.189,00;

Considerato che con propri decreti n. 41/2008, n. 18/2009, n. 53/2009, n. 18/2011, n. 65/2011, n. 56/2012 e n. 6/2014, relativi al cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per le annualità dal 2007 al 2013 del programma sono state disposte assegnazioni pari complessivamente ad euro 8.002.189,00;

Considerato pertanto che a fronte dell'ampliamento della suddetta quota nazionale pubblica occorre integrare il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'ammontare di euro 640.000,00 a valere sull'annualità 2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «South East Europe 2007-2013» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013 è integrato per un importo di euro 640.000,00 per l'annualità 2013.

2. Per effetto dell'integrazione di cui al comma 1, l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2013, già fissata in euro 832.171,00 dal decreto direttoriale n. 6/2014 del 31 gennaio 2014 richiamato in premessa, si ridetermina in euro 1.472.171,00.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto programma, per l'intero periodo 2007-2013, è pari, pertanto, ad euro 8.642.189,00.

4. Il Fondo di rotazione eroga la predetta assegnazione secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dall'Agenzia per la coesione territoriale;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dalla predetta Agenzia, responsabile dell'attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

5. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

6. I dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica dei citati progetti sono trasmessi al sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2389

16A06817

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale del progetto «Mediterranean Coast Guard Fuctions Forum 2016» - MCGFF, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 42/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 82 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 che, nell'ambito delle misure finanziate in regime di gestione diretta dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), prevede quella della promozione dello sviluppo e dell'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;

Visto il Grant Agreement EASME/EMFF/2016/1.2.1.8/SI2.733974 per la realizzazione del progetto «Mediterranean Coast Guard Fuctions Forum 2016» - MCGFF, sottoscritto in data 22 giugno 2016, tra la Commissione europea (Executive Agency for small and Medium-sized Enterprise (EASME) e la Guardia Costiera Italiana (Corpo delle Capitanerie di Porto), in qualità di «Beneficiario» del progetto, per l'organizzazione della Conferenza annuale del Mediterraneo, avente come scopo il mantenimento ed il miglioramento della cooperazione regionale nel bacino del Mar Mediterraneo, l'esame delle questioni comuni riguardanti le funzioni della Guardia Costiera per assicurare la sicurezza marittima, il controllo della pesca e la protezione dell'ambiente;

Visto, altresì, il medesimo Grant Agreement n. ASME/EMFF/2016/1.2.1.8/SI2.733974, che nell'Annex III - Estimated Budget stabilisce il totale delle spese ammissibili stimate dell'azione per la realizzazione del progetto «Mediterranean Coast Guard Fuctions Forum 2016» - MCGFF, determinate in complessivi 100.083,00 euro, di cui l'80% a carico del bilancio comunitario e il restante 20% a carico dello Stato Membro;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 0086136 del 12 luglio 2016 - che richiede l'attivazione del cofinanziamento nazionale per l'attuazione del progetto «Mediterranean Coast Guard Fuctions Forum 2016» - MCGFF per l'importo di euro 20.016,60;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per la realizzazione del progetto «Mediterranean Coast Guard Fuctions Forum 2016» - MCGFF, di cui in premessa, relativo alla quota parte di competenza del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è pari ad euro 20.016,00.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico secondo la normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2388

16A06818

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, di cui al regolamento UE n. 760/2016, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 43/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 760/2016 della Commissione, del 13 maggio 2016, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;

Considerato che nel periodo compreso tra dicembre 2014 e gennaio 2015 si è rilevata, nella regione Veneto, la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità, a seguito della quale si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia;

Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;

Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 760/2016 della Commissione, del 13 maggio 2016, occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle restrizioni sanitarie varate nel periodo di riferimento indicato;

Considerato che il menzionato regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 220 dispone il cofinanziamento al 50 per cento tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3440 del 26 maggio 2016, nella quale viene quantificato in 799.011,88 euro l'ammontare complessivo che l'Italia può destinare all'attuazione delle suddette misure;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea in base al suddetto regolamento (UE) n. 760/2016 della Commissione, ammontanti a 399.505,94 euro, pari al 50 per cento delle spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 399.505,94 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame è di 399.505,94 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa unionale e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2387

16A06819

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2012/EBFX/CA/2020 «Linking Member State's National Coordination Centres to the SEAHORSE Mediterranean Network», nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 44/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *a)* che prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei Paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di Paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2012/EBFX/CA/2020 e successivi emendamenti - che ne hanno prorogato la validità fino al 2017 - sottoscritto in data 24 novembre 2013 tra la Commissione europea e la Guardia Civil del Ministero dell'interno della Spagna, Coordinatore del progetto, per l'azione «Linking Member State's National Coordination Centres to the Seahorse Mediterranean Network»;

Considerato che l'Italia - Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, cobeneficiario dell'azione insieme con Malta, Portogallo, Francia, Grecia e Cipro, ha sottoscritto il relativo Partnership Agreement in data 26 novembre 2013 che prevede, per la parte di competenza italiana, contributi europei di euro 351.495,00, pari al 90 per cento del costo complessivo, rimanendo a carico dell'Italia la restante quota del 10 per cento;

Vista la nota n. 0029904 del 12 luglio 2016, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 119.355,00, di cui euro 39.055,000 quale quota parte nazionale del 10 per cento ed euro 80.300,00 quale previsione di spesa per l'IVA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2012/EBFX/CA/2020 «Linking Member State's National Coordination Centres to the Seahorse Mediterranean Network» è pari ad euro 119.355,00.

2. Le erogazioni delle risorse di cui al punto 1 vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno.

3. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali

somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2386

16A06820

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 giugno 2016.

Modifica del decreto 13 settembre 2010, prot. n. 557/Ric., di ammissione al finanziamento del progetto autonomo presentato dalla Selex Communications S.p.a., in Genova. (Decreto n. 1272).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 916, presentata in data 31 gennaio 2002, dalla Selex Communications S.p.a. ora Selex ES S.p.a., ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 13 settembre 2010, prot. 557, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Selex Communications S.p.a. ora Selex ES S.p.a., per un importo totale pari a € 10.633.950,00, di cui € 2.444.150,00 in forma di contributo nella spesa ed € 8.189.800,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato e pertanto non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota in data 8 marzo 2016, pervenuta in data 9 marzo 2016, prot. n. 4536, con la quale la Finmeccanica S.p.a. ha richiesto il subentro in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex ES S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota ministeriale in data 9 marzo 2016, prot. n. 4553, con la quale sono stati incaricati gli istituti convenzionati di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex ES S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la mail dell'11 marzo 2016, con la quale è stato incaricato l'esperto scientifico prof. Piergiulio Maryni di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota del 24 marzo 2016, pervenuta in data 5 aprile 2016, prot. n. 6004, con la quale l'istituto convenzionato Mediocredito Italiano S.p.a., ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota del 20 giugno 2016, pervenuta in data 21 giugno 2016, prot. n. 12306, con la quale l'esperto scientifico prof. Piergiulio Maryni, ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota in data 16 maggio 2016, pervenuta in data 17 maggio 2016, prot. n. 9466, con la quale l'impresa ha comunicato la variazione della denominazione sociale in Leonardo - Finmeccanica S.p.a., la possibilità di denominare l'impresa brevemente e alternativamente Leonardo S.p.a. o Finmeccanica S.p.a., che la predetta denominazione sarà efficace fino al 31 dicembre 2016 e, a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa assumerà la denominazione di Leonardo S.p.a.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti variazioni:

Pr. 916 Selex Communications S.p.a. - Genova (GE)

«Mobilnet: Piattaforma wireless a banda larga per reti radiomobili per fonia/dati»

Rispetto a quanto decretato in data: 13 settembre 2010.

Variazione della titolarità: da Selex ES S.p.a. già Selex Communications S.p.a. a Leonardo - Finmeccanica S.p.a.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 24 giugno 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3117

16A06795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016.

Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e s.m.i (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 35;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e s.m.i.;

Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorità) del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;

Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorità del 15 ottobre 2013, recante «Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»;

Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorità del 30 settembre 2014, recante «Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri»;

Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorità del 5 novembre 2015, recante «Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il comma 172 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che così recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.»;

Visto il comma 173 della medesima legge n. 208 che stabilisce che «il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati»;

Visto il successivo comma 174 che dispone che «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.»;

Visto il comma 175 della stessa legge che stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086, la Commissione fornisce una serie di elementi valutativi da tenere presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri;

Considerato che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;

Considerato che durante il regime della televisione analogica il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e che tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerato che il Codice prevede agli articoli 34 e 35 che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35);

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) che all'art. 5 ha determinato la misura dei diritti amministrativi, di cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete in tecnica digitale terrestre il pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta nonché l'ammontare dei contributi per i ponti di collegamento;

Considerato che fino all'anno 2012 - essendo ancora vigente il regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dalle delibere dell'Autorità n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione dello stesse delibere, comprendeva sia i contributi per l'uso delle frequenze che i diritti amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale;

Considerato che la delibera 494/14/Cons dell'Autorità non ha trovato attuazione e che pertanto vi è la necessità di determinare anche per le annualità 2014 e 2015 i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, in applicazione di quanto espressamente previsto dal comma 173 della legge di stabilità 2016;

Valutata la circostanza che il nuovo regime che si delinea in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del 2015 determina un diverso e ulteriore introito per l'erario e quindi tale introito previsto in circa 2,8 milioni di euro per il primo anno di applicazione - secondo i calcoli forniti dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - va tenuto conto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilità 2016;

Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di circa 30 milioni di euro;

Ravvisata la necessita di individuare, ai sensi del sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle frequenze», come valore di partenza per la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze nazionali, e che tale valore si può desumere in un importo pari a € 28.099.859 come ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2012-2014, secondo i dati disponibili forniti dall'Autorità;

Ritenuto necessario e ragionevole, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva nella misura del 7% da applicare al suddetto ricavo medio;

Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, il «valore di mercato delle frequenze» risulta molto variegato a livello locale e che pertanto occorre individuare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;

Ravvisata la necessità di individuare, ai sensi del sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle frequenze in ambito locale», come valore di partenza per la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze;

Considerato e che tale valore si può desumere negli importi ponderati a livello regionale sulla base della popolazione residente dei ricavi medi dell'attività di vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al biennio 2013-2014, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorità;

Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

Regione	Valore Riferimento
Abruzzo	19.457,0
Basilicata	19.435,5
Calabria	69.609,5
Campania	95.528,5
Emilia Romagna	128.498,0
Friuli-Venezia Giulia	65.100,0
Lazio	224.029,5
Liguria	53.098,0
Lombardia	239.944,0
Marche	59.067,5
Molise	11.155,0
Piemonte	153.076,5
Puglia	98.024,0
Sardegna	123.399,5
Sicilia	122.429,0
Toscana	57.201,5
Trentino-Alto Adige	98.514,0
Umbria	31.729,0
Valle d'Aosta	12.695,0
Veneto	122.099,5

Ritenuto necessario e ragionevole, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, determinare un'aliquota contributiva nella misura del 6% da applicare ai suddetti valori di riferimento a livello locale ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale;

Considerato che in relazione alla suddetta disposizione del comma 172 l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto è necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;

Considerato che nei casi di diritto d'usoassegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative,ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, è ragionevole prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;

Ravvisata l'esigenza di prevedere un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun canone per la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio o pari a zero;

Ritenuto opportuno, essendo gli operatori di rete con suddette caratteristiche già tenuti al pagamento annuale dei diritti amministrativi in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del 2015, che determina un diverso e ulteriore introito per l'erario, prevedere per tali soggetti l'esonero

dal pagamento del nuovo contributo per l'uso delle frequenze, anche in ragione del numero esiguo delle emittenti televisive ex analogiche a carattere comunitario oggi titolari di diritti d'uso come operatori di rete;

Considerato che si rende necessario individuare «i meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantità di capacità trasmissiva ceduta;

Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di applicare tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: *a)* cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; *b)* cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; *c)* cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;

Considerato che si rende necessario individuare «i meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2;

Ravvisata l'esigenza di applicare tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva;

Considerato che a seguito del passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, gli operatori di rete, per gli anni 2012 e 2013 hanno corrisposto i contributi di cui al citato art. 35 del Codice sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999 e dalle delibere n. 353/11/Cons e n. 568/13/Cons dell'Autorità;

Considerato che per l'anno 2014, ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, gli operatori di rete hanno versato il contributo per l'uso delle frequenze, di cui al suddetto art. 35 del Codice corrispondendo un acconto pari al 40% di quanto pagato nel 2013, fatto salvo il versamento di un conguaglio, così come previsto dall'art. 2 dello stesso decreto 29 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 7%, è fissato in euro 1.966.990 per ciascuna rete (multiplex).

2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale è scontato secondo le seguenti percentuali: *a)* 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; *b)* 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; *c)* 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva.

4. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale è tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 è equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che:

a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.

6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3.

Art. 2.

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri è fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

Regione	Valore Riferimento
Abruzzo	19.457,0
Basilicata	19.435,5
Calabria	69.609,5
Campania	95.528,5
Emilia Romagna	128.498,0
Friuli-Venezia Giulia	65.100,0

Lazio	224.029,5
Liguria	53.098,0
Lombardia	239.944,0
Marche	59.067,5
Molise	11.155,0
Piemonte	153.076,5
Puglia	98.024,0
Sardegna	123.399,5
Sicilia	122.429,0
Toscana	57.201,5
Trentino Alto Adige	98.514,0
Umbria	31.729,0
Valle d'Aosta	12.695,0
Veneto	122.099,5

2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 6%.

4. In sede di prima applicazione, nei casi di diritto d'usoassegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative,ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, verrà preso in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate.

5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto nell'ultimo biennio propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale è scontato secondo le seguenti percentuali: *a)* 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; *b)* 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; *c)* 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2, in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva.

7. Ciascun operatore di rete in ambito locale è tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto.

Art. 3.

1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

2. In conformità alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso.

3. L'ammontare dei contributi dovuti e le modalità di versamento sono comunicati agli operatori di rete dalla competente Direzione generale del Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno specificando il periodo a cui si riferiscono.

4. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'ammontare dei contributi e le modalità di versamento sono comunicate dalla competente Direzione generale del Ministero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

5. Entro suddetto termine in sede di prima applicazione ed entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell'ottenimento degli sconti di cui agli articoli 1 e 2, presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo deve essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 al netto delle somme versate a titolo di acconto per l'annualità 2014, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2014.

7. Eventuali somme corrisposte indebitamente possono essere compensate dagli operatori di rete sull'importo dovuto per l'anno 2017.

Art. 4.

1. Con successivo decreto verrà stabilito l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 sulla base dei dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2371

16A06812

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 settembre 2016.

Inserimento del medicinale palivizumab (Synagis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1234/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle raccomandazioni presenti in linee guida nazionali e internazionali, il «Palivizumab» rappresenta una valida opzione terapeutica per la prevenzione gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore, che richiedono ospedalizzazione, provocate dal virus respiratorio sinciziale nei seguenti casi:

bambini con età gestazionale inferiore alle 29 settimane entro il primo anno di vita;

patologie neuromuscolari congenite con significativa debolezza muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle secrezioni entro il primo anno di vita;

gravi malformazioni tracheo-bronchiali congenite entro il primo anno di vita;

documentata immunodeficienza primitiva o secondaria entro il secondo anno di vita;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per le sottopopolazioni pediatriche sopra descritte per la prevenzione di gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore dovute al virus respiratorio sinciziale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione dell'11-14 gennaio 2016 - stralcio verbale n. 5;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Palivizumab» (Synagis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la prevenzione di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore, che richiedono ospedalizzazione, provocate dal virus respiratorio sinciziale (VRS) in bambini ad alto rischio di malattia VRS nei seguenti casi: bambini con età gestazionale inferiore alle 29 settimane entro il primo anno di vita; presenza di patologie neuromuscolari congenite con significativa debolezza muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle secrezioni entro il primo anno di vita; presenza di gravi malformazioni tracheo-bronchiali

congenite entro il primo anno di vita; documentata immunodeficienza primitiva o secondaria entro il secondo anno di vita;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale PALIVIZUMAB (Synagis) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazioni terapeutica di cui all'art. 2.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore, che richiedono ospedalizzazione, provocate dal Virus respiratorio sinciziale (VRS) in bambini ad alto rischio di malattia VRS nei seguenti casi: bambini con età gestazionale inferiore alle 29 settimane entro il primo anno di vita; presenza di patologie neuromuscolari congenite con significativa debolezza muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle secrezioni entro il primo anno di vita; presenza di gravi malformazioni tracheo-bronchiali congenite entro il primo anno di vita; documentata immunodeficienza primitiva o secondaria entro il secondo anno di vita, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Palivizumab» (Synagis).

Indicazione terapeutica: prevenzione di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore, che richiedono ospedalizzazione, provocate dal Virus respiratorio sinciziale (VRS) in bambini ad alto rischio di malattia VRS con:

età gestazionale inferiore alle 29 settimane entro il primo anno di vita;

patologie neuromuscolari congenite con significativa debolezza muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle secrezioni entro il primo anno di vita;

gravi malformazioni tracheo-bronchiali congenite entro il primo anno di vita;

documentata immunodeficienza primitiva o secondaria entro il secondo anno di vita.

Criteri di inclusione:

bambini con età gestazionale inferiore alle 29 settimane e di età inferiore a 1 anno;

bambini di età inferiore a 1 anno con patologie neuromuscolari congenite con significativa debolezza muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle secrezioni;

bambini di età inferiore a 1 anno con gravi malformazioni tracheo-bronchiali congenite;

bambini di età inferiore a 2 anni con documentata immunodeficienza primitiva o secondaria.

Criteri di esclusione:

ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti o ad altri anticorpi monoclonali umanizzati;

bambini con gravi infezioni da VRS che non rientrano nei criteri di inclusione sopra menzionati.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

La dose raccomandata di «Palivizumab» è 15 mg per chilo corporeo, da somministrare una volta al mese durante i periodi in cui si prevede rischio di VRS nella comunità [***].

Volume (espresso in *ml)* di «Palivizumab» che deve essere somministrato ad intervalli di un mese = [peso del paziente in kg] moltiplicato per 0,15.

Quando possibile, la prima dose deve essere somministrata prima dell'inizio della stagione critica. Dosi successive devono essere somministrate una volta al mese durante il periodo di rischio. Non è stata stabilita l'efficacia di «Palivizumab» a dosi diverse da 15 mg per kg, o a dosaggi differenti da una volta al mese durante la stagione del VRS.

La maggior parte delle esperienze, inclusi importanti studi clinici di fase III, con «Palivizumab» sono state acquisite con 5 iniezioni durante una stagione.

Per ridurre il rischio di ripetuti ricoveri ospedalieri, nei bambini che assumono «Palivizumab» che sono stati ricoverati per VRS, si raccomanda di continuare la somministrazione di dosi mensili di «Palivizumab» per la durata della stagione del virus.

[***] Il periodo di maggior rischio in Italia è compreso tra i mesi di ottobre e aprile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Temperatura corporea	
Parametri vitali (PA- FC- FR- SO2%)	
Reazione sito somministrazione	
Insorgenza di infezione da VRS	
Giorni di ospedalizzazione	

16A06846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 152/2016 del 29 agosto 2016

Medicinale: ATORVASTATINA SANDOZ

Confezioni:

040400 018 «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040400 020 «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040400 032 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040400 044 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040400 057 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040400 069 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040400 071 «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040400 083 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040400 095 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

040400 107 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040400 119 «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040400 121 «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040400 133 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040400 145 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040400 158 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040400 160 «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040400 172 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040400 184 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

040400 196 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040400 208 «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040400 210 «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040400 222 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040400 234 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040400 246 «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040400 259 «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040400 261 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040400 273 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

040400 285 «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

040400 297 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040400 309 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040400 311 «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040400 323 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

040400 335 «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

040400 347 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

040400 350 «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

040400 362 «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

040400 374 «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

040400 386 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL.

Titolare AIC: SANDOZ S.p.a.

Procedura decentrata AT/H/0196/001-002;004/R/001 con scadenza il 10 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione AT/H/0196/001-004/IB/024 - C1B/2014/3524, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06805

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Remifentanil Hospira», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 154/2016 del 29 agosto 2016

Medicinale: REMIFENTANIL HOSPIRA

Confezioni:

040169 017 «1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro;

040169 029 «2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro;

040169 031 «5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Titolare AIC: HOSPIRA ITALIA S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/2561/001-003/R/001 con scadenza il 31 gennaio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/2561/001-003/IB/016 – C1B/2015/3475, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06806

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ribavirina Aurobindo», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 157/2016 del 1° settembre 2016

Medicinale: RIBAVIRINA AUROBINDO

Confezioni:

041806 011 «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041806 023 «200 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041806 035 «200 mg capsule rigide» 140 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041806 047 «200 mg capsule rigide» 168 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041806 050 «200 mg capsule rigide» 42 capsule in flacone HDPE;

041806 062 «200 mg capsule rigide» 500 capsule in flacone HDPE.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (Italia) S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento PT/H/0586/001/R/001 con scadenza il 1° marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06807

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Meropenem Hospira», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 158/2016 del 1° settembre 2016

Medicinale: MEROPENEM HOSPIRA

Confezioni:

039971 015 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro;

039971 027 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro;

039971 039 «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro;

039971 041 «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Titolare AIC: HOSPIRA ITALIA S.r.l.

Procedura decentrata DK/H/1699/001-002/R/001 con scadenza il 30 novembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06808

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Linezolid Teva Italia», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 159/2016 del 1° settembre 2016

Medicinale: LINEZOLID TEVA ITALIA

Confezioni:

040879 013 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca per infusione 300 ml a una via;

040879 025 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche per infusione 300 ml a una via;

040879 037 «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche per infusione 300 ml a una via;

040879 049 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca per infusione 300 ml a due vie;

040879 052 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche per infusione 300 ml a due vie;

040879 064 «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche per infusione 300 ml a due vie.

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.r.l.

Procedura decentrata DK/H/2079/001/R/001 con scadenza il 4 novembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06809

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zimacrol», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 160/2016 del 5 settembre 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: ZIMACROL;

Confezioni: 039039 019 «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 22 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2015/4892 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06810

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Dovobet», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 161/2016 del 5 settembre 2016

Medicinale: DOVOBET;

Confezioni:

035675 139 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 15 g;

035675 141 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 30 g;

035675 154 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 60 g;

035675 166 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 2 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 178 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 3 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 180 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 applicatore pp da 60 g;

035675 192 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 2 applicatori pp da 60 g.

Titolare AIC: Leo Pharma A/S.

Procedura: mutuo riconoscimento DK/H/0279/002/R/002,

con scadenza il 1° ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli *standard terms* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni

da:

035675 139 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 15 g;

035675 141 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 30 g;

035675 154 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 60 g;

035675 166 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 2 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 178 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 3 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 180 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 1 applicatore pp da 60 g;

035675 192 «50 mcg + 0,5 mg/g gel» 2 applicatori pp da 60 g;

a:

035675 139 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 15 g;

035675 141 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 30 g;

035675 154 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 1 flacone hdpe/ldpe da 60 g;

035675 166 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 2 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 178 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 3 flaconi hdpe/ldpe da 60 g;

035675 180 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 1 applicatore pp da 60 g;

035675 192 «50 mcg/0,5 mg/g gel» 2 applicatori pp da 60 g.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06811

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 194/2016 del 5 febbraio 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina EG».

Nell'estratto della determina n. 194/2016 del 5 febbraio 2016, relativa al medicinale per uso umano ROSUVASTATINA EG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 46 del 25 febbraio 2016, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

16A06822

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1296/2015 del 15 ottobre 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Liconsa».

Nell'estratto della determina n. 1296/2015 del 12 ottobre 2015, relativa al medicinale per uso umano ROSUVASTATINA LICONSA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 265 del 13 novembre 2015 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

16A06823

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile in Ampezzo

Con decreto interdirettoriale n. 313/3/5/2016 datato 2 agosto 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'ex Centro nodale d'area ex Ponte Radio «Cima Corso» e dell'ex ripetitore passivo, siti nel Comune di Ampezzo (Udine), riportati nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 49 particelle n. 300 e 301, per una superficie complessiva di mq. 410, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa esercito.

16A06829

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile in Brindisi

Con decreto interdirettoriale n. 309/3/5/2016 datato 12 luglio 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte del compendio M.M. denominato «Ex Batteria Menga», sita nel comune di Brindisi, riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 13 particella n. D, per una superficie complessiva di mq. 7.590, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa militare.

16A06830

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo ICIM s.p.a., in Sesto S. Giovanni, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 9 settembre 2016, l'organismo notificato ICIM S.p.A. (0425), con sede legale in Sesto S. Giovanni (Milano) piazza Don Enrico Mapelli 75, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Tabella 1 - Dispositivi medici non attivi/*Non-active medical devices*

Codice/*Code*	Tipologie di dispositivi medici, descrizione *MD Scope Expressions*	Allegati/*Annexes*	Limitazione/*Limitation*
MD 0100	Dispositivi medici non attivi, non impiantabili in generale *General non-active, non-implantable medical devices*		
MD 0101	Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva *Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0102	Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi *Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0104	Dispositivi medici non attivi con funzione di misura *Non-active medical devices with measuring functions*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0105	Dispositivi non attivi per oftalmologia *Non-active ophthalmologic devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0106	Strumenti non attivi *Non-active instruments*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0300	Dispositivi per cura delle ferite *Devices for wound care*		
MD 0301	Bende e medicazioni per ferite *Bandages and wound dressings*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0302	Materiale per sutura e clamps *Suture material and clamps*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0303	Altri dispositivi medici per la cura della ferita *Other medical devices for wound care*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0400	Dispositivi dentali non attivi ed accessori *Non-active medical devices and accessories*		
MD 0401	Strumenti e attrezzature dentali non attivi *Non-active dental equipment and instruments*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0402	Materiali dentali *Dental materials*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 0403	Impianti dentali *Dental implants*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*

Tabella 2 - Dispositivi medici attivi/*Active medical devices*

Codice/*Code*	Tipologie di dispositivi medici, descrizione *MD Scope Expressions*	Allegati/*Annexes*	Limitazione/*Limitation*
MD 1100	Dispositivi medici attivi in generale *General active medical devices*		
MD 1102	Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi (incluse le camere iperbariche) per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione *Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III e le camere iperbariche per ossigenoterapia *Excluding class III devices and hyperbaric chambers*
MD 1106	Dispositivi attivi dentali *Active dental devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III
MD 1107	Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione *Active devices for disinfection and sterilisation*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 1111	Software *Software*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 1112	Sistemi medicali di distribuzione gas e loro parti *Medical gas supply systems and part thereof*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 1300	Dispositivi per il monitoraggio *Monitoring devices*		
MD 1301	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali *Monitoring devices of non-vital physiological parameters*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*
MD 1302	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali *Monitoring devices of vital physiological parameters*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III *Excluding class III devices*

Tabella 3 - Dispositivi medici particolari/*Specifics of medical devices*

Codice/*Code*	Tipologie di dispositivi medici, descrizione *MD Scope Expressions*	Limitazione/*Limitation*
MDS 7000	Dispositivi medici particolari *MD Specifics*	
MDS 7006	Dispositivi medici in confezione sterile *Medical devices in sterile condition*	
MDS 7010	Dispositivi medici che incorporano software/utilizzano software/sono controllati da un software *Medical devices incorporating software/utilising software/controlled by software*	

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it, Area tematica «Dispositivi medici», sezione «Organismi notificati e conformità CE», pagina «Organismi notificati»).

16A06824

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-221) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00